



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Tel. 0481/496611 – Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N° 102 /2018

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI NEL PORTO DI MONFALCONE – INSTALLAZIONE DI N. 1 TORBIDIMETRO E PANNE GALLEGGIANTI.-

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo pro tempore del Circondario Marittimo e Comandante pro tempore del porto di Monfalcone:

- VISTE** la nota prot. n. 6378 del 23.10.2018 dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone con la quale quest’ultima ha richiesto l’autorizzazione all’installazione di uno strumento di misurazione della torbidità dell’acqua (torbidimetro) ed una serie di panne galleggianti;
- VISTA** la nota prot. n. 3329/P del 16.01.2018 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e territorio – Servizio porti e navigazione interna ha comunicato il nulla osta all’installazione dei manufatti sopraindicati;
- VISTE** le note prot. n. 2150 e 2170 del 22.01.2018 con le quali l’Azienda Regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia ha posto delle prescrizioni per il monitoraggio della torbidità;
- VISTA** l’ordinanza n.52/2017 in data 29/06/2017 di questa Capitaneria di porto con cui è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone”;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo in cui verrà installato il torbidimetro e verranno stese le panne galleggianti è normalmente interessato da traffico da pesca e da diporto;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che per qualsiasi motivo abbiano necessità di transitare nel tratto di specchio acqueo interessato dai sopraccitati manufatti;
- RITENUTO** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico navale nel richiamato specchio acqueo per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 29.10.2018 l'impresa "POLESE S.p.a." con sede a Sacile (PN) posizionerà, per conto dell'Azienda Speciale per il porto di Monfalcone, uno strumento di misurazione della torbidità dell'acqua (torbidimetro) ed una serie di panne galleggianti, al fine di effettuare un adeguato controllo di processo durante l'intervento di manutenzione dei fondali.

Tale strumentazione rimarrà posizionata per un periodo di circa tre mesi e comunque fino a termine lavori.

Il torbidimetro verrà posizionato nel punto di coordinate: lat. 45° 46' 36.5" N – long. 013° 33' 18.20" E verrà segnalato con una luce a lampi gialli 0.5 continui.

Le panne verranno posizionate tra la diga foranea del varco secondario in direzione est per una lunghezza di circa 150 mt, come meglio indicato nell'Allegato alla presente Ordinanza, e verranno segnalate con delle luci a lampi gialli 0.5 continui posizionate ogni 50 mt.

Per l'attività di posizionamento del torbidimetro e delle panne verrà impiegato il seguente mezzo nautico:

- Motopontone "VEGA I" di bandiera italiana, iscritto al n. 3346 del Registro delle Navi Minori e Galleggianti di Chioggia. L'unità ha le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 49,52, larghezza mt. 11,52, T.s.l. 499,22.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dello specchio acqueo

Nella zona di mare avente coordinate:

A. lat. 45° 46'.649 N – long. 013° 33'.094 E;

B. lat. 45° 46'.730 N – long. 013° 33'.206 E;

C. lat. 45° 46'.610 N – long. 013° 33'.378 E;

D. lat. 45° 46'.551 N – long. 013° 33'.309 E;

così come meglio individuato nell'allegato, che costituisce parte integrante alla presente ordinanza, a partire dal giorno 29.10.2018 per circa tre mesi, e comunque fino al termine dei lavori, è vietata la navigazione nonché ogni attività di superficie e subacquea direttamente o di riflesso connessa all'uso del mare.

Articolo 2

Deroghe

Il divieto di attraversamento dello specchio acqueo di cui all'art. 1 non si applica alle unità navali e al personale dipendente dell'impresa esecutrice dei lavori di manutenzione dei fondali del porto di Monfalcone, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni in parola, e alle unità/mezzi delle Forze di Polizia che debbano intervenire per soccorso/emergenza.

Articolo 3

Prescrizioni per l'impresa

L'impresa eseguirà l'attività di posizionamento del torbidimetro e delle panne galleggianti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività deve svolgersi esclusivamente in ore diurne, con visibilità buona e condizioni meteomarine favorevoli prendendo conoscenza degli eventuali Avvisi ai Naviganti e/o delle Ordinanze in vigore nella zona di cui al "rende noto";
2. Quando verranno iniziati i lavori, dovrà essere dato avviso, via radio sul canale VHF 16, di inizio operazioni alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone e sul canale VHF 14 alla Corporazione Piloti Golfo di Trieste onde ottenere informazioni sul traffico e l'autorizzazione al transito e alla sosta dell'unità impiegata nei lavori; ugualmente dovrà essere data informazione del termine dei lavori;
3. L'unità impiegata nei lavori dovrà assicurare l'ascolto radio continuo su canale VHF 16, mantenere un adeguato servizio di vedetta per la scoperta di eventuali unità in procinto di attraversare l'area interessata e dovrà rispettare le "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72);
4. L'unità impiegata dovrà essere in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza, con le carte di bordo nonché essere in possesso delle eventuali e specifiche autorizzazioni al tipo di navigazione e di attività effettuata;
5. L'unità impiegata dovrà prestare, inoltre, massima attenzione alle eventuali unità in entrata ed uscita, ormeggio o disormeggio dalla banchina Portorosega, dal terminal A2A Energiefuture S.p.a. e dallo stabilimento Fincantieri S.p.a., interrompendo – quando disposto e qualora fosse necessario o in presenza di eventuali unità/mezzi delle Forze di Polizia che intervengono per controlli/soccorso/emergenza – tutte le operazioni in atto;
6. È vietato l'uso di sistemi non conformi a quanto consentito o incompatibili con le strutture e le attività presenti in loco;
7. L'Autorità Marittima dovrà essere immediatamente informata circa il rinvenimento di presunti ordigni bellici ed ogni evento accidentale o imprevisto che si dovesse verificare in occasione dell'attività, al fine di mettere in atto ogni azione necessaria a scongiurare eventuali danni a persone e/o a manufatti portuali e ad unità navali.

Al termine del posizionamento del misuratore e delle panne:

1. tali strumenti dovranno essere opportunamente segnalati sia in orario diurno sia in orario notturno (luce a lampi gialli 0.5 continui) fino al momento della loro rimozione a fine dei lavori di manutenzione dei fondali del porto di Monfalcone;
2. l'impresa Polese dovrà assicurare il corretto posizionamento e funzionamento della strumentazione e dei relativi segnalamenti.

Articolo 4

Prescrizioni per le unità navali

Tutte le unità navali di qualunque dimensione, tipo, categoria e servizio in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dai misuratori e dalle panne sono tenute a:

- prestare la massima attenzione al mezzo impiegato nei lavori di posizionamento dei manufatti nonché ai misuratori di torbidità e alle panne, valutando l'adozione di ogni utile precauzione e l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
- mantenersi in ogni caso ad una distanza di sicurezza dal mezzo impiegato nei lavori;

- rispettare il divieto di cui all'articolo 1. Le unità da diporto e da pesca non dovranno transitare all'interno della zona interdetta e dovranno, sempre e comunque, lasciare la rotta libera alle unità mercantili in transito.

Articolo 5

Publicità, disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

1. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art.1174 (inosservanza di norme di polizia), dell'art. 1161 comma 2 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti di proprietà alla proprietà privata) e dell'art.1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Monfalcone, lì 25.10.2018

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Maurizio VITALE t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Virginia Maria BUZZONI



- A. 45° 46'.649 N – 013° 33'.094 E
- B. 45° 46'.730 N – 013° 33'.206 E
- C. 45° 46'.610 N – 013° 33'.378 E
- D. 45° 46'.551 N – 013° 33'.309 E